

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1967

(55^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **CORNAGGIA MEDICI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate » (1856-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 537,	538
MORANDI, relatore		538
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la difesa		538

« Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni di vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	538,	539
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa		539
ZENTI, relatore		539

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Carucci, Cornaggia Medici,

Darè, De Dominicis, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Polano, Roasio, Roffi, Rosati, Traina, Vallauri e Zenti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate » (1856-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore della " Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali " in Turate », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere

nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O R A N D I, *relatore*. Onorevoli senatori, in merito al disegno di legge in esame mi pare non ci sia nulla da aggiungere a quanto già detto nella seduta del 19 ottobre 1966 di questa Commissione, allorchè approvammo l'aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » da lire 26 milioni a lire 50 milioni.

Il provvedimento torna ora al Senato con una modifica di carattere puramente formale, apportatavi dalla Commissione difesa della Camera dei deputati; all'articolo 2, infatti, invece di dire che al maggiore onere annuo di lire 24 milioni si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, la competente Commissione della Camera dei deputati ha stabilito che all'onere di 48 milioni si provvede, negli anni finanziari 1966 e 1967, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo numero 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Tenuto conto, ripeto, del carattere puramente formale della modifica introdotta al testo dalla Camera dei deputati, e considerato, altresì, che la Commissione finanze e tesoro del Senato, esaminato il disegno di legge n. 1856-B, ha comunicato di non opporsi al suo ulteriore corso, invito la Commissione a voler esprimere voto favorevole al provvedimento stesso.

S A N T E R O, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il senatore Morandi per la sua sintetica esposizione e mi dichiaro senz'altro favorevole, a nome del Governo, all'ulteriore corso del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do ora lettura dell'articolo 1 del disegno di legge non modificato dalla Camere dei deputati:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni.

Do quindi lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 2.

All'onere di 48 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare » (1858-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'indennità di marcia al

personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dall'Aeronautica militare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z E N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato da questa Commissione nella seduta del 19 ottobre 1966, e quindi modificato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1967.

Tale modifica interessa esclusivamente lo articolo 3 e, più precisamente, la parte che riguarda il finanziamento del provvedimento stesso. La Camera dei deputati ha infatti stabilito che l'onere annuo di lire 10.000.000, che rimane invariato, non si debba più riferire, considerato il tempo trascorso, allo esercizio finanziario 1966 bensì a quello 1967.

Inoltre le somme di 4 milioni, 2 milioni e 4 milioni invece di essere rispettivamente stanziati nei capitoli n. 2508, n. 2591 e numero 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, verranno ora stanziati nei capitoli n. 1538, n. 2321 e n. 2341 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1967.

Da quanto esposto mi pare emerga chiaramente che nulla è stato mutato nella sostanza del provvedimento; invito dunque la Commissione ad approvarlo facendo presente che la Commissione finanze e tesoro, per quanto di sua competenza, ha comunicato di non opporsi al suo ulteriore corso.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ringrazia il relatore, senatore Zenti, e si associa alle sue conclusioni.

Desidera, inoltre, chiarire che il breve ritardo dell'*iter* parlamentare del provvedimento è dipeso da alcune sfasature di tempo verificatesi presso le competenti Commissioni della Camera; è a tutti noto, infatti,

che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha dovuto affrontare, per parecchie sedute, l'esame dell'appendice al sistema della programmazione quinquennale, rimandando la discussione di ogni altro provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli.

Do ora lettura degli articoli 1 e 2 del disegno di legge non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

Art. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

4^a COMMISSIONE (Difesa)55^a SEDUTA (5 aprile 1967)

Do quindi lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari